



N. 383-2020 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente
- 2) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
- 3) Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 383-2020 R.G. affari civili contenziosi avente ad oggetto: impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 10.03.2020 dal collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 10 dell'atto costitutivo della società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco Conforti & C s.a.s,

TRA


Torre Paladina società agricola di Gianfranco Conforti & C. sas, con sede legale in Eboli alla località San Nicola Varco, c.f. e p.iva 00243100658, in persona del legale rappresentante, socio accomandatario unico, Conforti Gianfranco, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Antonio Montesanto, dall'avv. prof. Giuseppe Fauceglia, dall'avv. Daniele D'Aiuto, con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. Fauceglia in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 127, in virtù di procura allegata telematicamente, **IMPUGNANTE/IMPUGNATA INCIDENTALI**

E

Maria Leonardo, nata il 22.9.1944 a Cerignola, c.f. LNRMRA44P62C514T, **Carolina Conforti**, nata il 13.2.1976 a Napoli, c.f. CNFCLN76B53F839D, **Colette Carlotta Conforti**, nata il 9.7.1977 a Napoli, c.f. CNFCTT77L49F839L, rappresentate e difese dall'avv. prof. Roberto Rosapepe e dall'avv. Carlo Annunziata, in virtù di procure rilasciate su fogli separati ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., con domicilio eletto in Salerno, Corso Giuseppe Garibaldi n.164, presso lo studio del primo difensore, **IMPUGNATE/IMPUGNANTI INCIDENTALI**

E
1





Luigi Conforti, nato il 24.9.1957 a Salerno, (c.f.: CNFLGU57P24H703M), **Laura Conforti**, nata il 25.2.1961 a Salerno, (c.f.: CNFLRA61B65-H703M), rappresentati e difesi, dall'avv. Pierina Carratù, con domicilio eletto presso lo studio professionale in Cetara, Corso Umberto I n. 21, come da procura allegata, IMPUGNATI

CONCLUSIONI: in data 14 aprile 2022, previo deposito di note di trattazione scritta, la Corte riservava la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

FATTO

Svolgimento del processo

La società Torre Paladina ha impugnato il lodo in epigrafe indicato con il quale il collegio arbitrale ha accolto la domanda proposta da Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti nei confronti della predetta società, accertando il diritto delle ricorrenti ad ottenere dalla società gli utili risultanti dal bilancio/rendiconto al 31.12.2018 riferiti alla quota appartenuta al socio deceduto Carlo Conforti nella misura di 5/15 in favore di Maria Leonardo e di 2/15 in favore di ciascuna delle altre due ricorrenti e, quindi, ha condannato la società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco Conforti & C s.a.s. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 58.497,67, pari ai 5/15 degli utili relativi alla quota del de cuius in favore di Leonardo Maria, quale coniuge ed erede di Conforti Carlo, e di euro 23.399,07, pari a 2/15 degli utili relativi alla quota del de cuius, in favore di Carolina Conforti e di euro 23.399,07, pari a 2/15 degli utili relativi alla medesima quota, in favore di Carlotta Colette Conforti, entrambe figlie ed eredi di Conforti Carlo. Il collegio arbitrale, inoltre, ha compensato le competenze e le spese di lite tra le parti ed ha posto a carico delle attrici, della società convenuta e degli intervenuti Luigi Conforti e Laura Conforti il pagamento delle competenze del collegio arbitrale, del segretario e di funzionamento del collegio stesso, con il vincolo di solidarietà, liquidandole con separata ordinanza; infine, ha rigettato ogni altra domanda.

La società **Torre Paladina società agricola di Gianfranco Conforti & C. sas** ha impugnato il lodo arbitrale, articolando le seguenti censure:

- 1) ***Nullità del lodo per contraddittorietà di motivazione e/o di disposizioni ex art. 829 c.p.c. n. 11.***

In particolare, la difesa della società ha eccepito la contraddittorietà della motivazione su un punto determinante la predetta controversia che ha poi portato erroneamente il collegio arbitrale a svalutare la rilevanza giuridica degli aspetti societari connessi alle modalità di insorgenza ed esercizio del diritto patrimoniale all'utile con conseguente disapplicazione dei profili di





specialità prescritti dalla normativa di cui all'art. 2486 c.c. ed ha affermato l'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari sollevate.

Ed infatti, da una parte, il collegio arbitrale ha affermato che il diritto all'utile sorge dopo l'approvazione del rendiconto/bilancio, e, dall'altra, che il credito azionato con la domanda di arbitrato avrebbe natura ereditaria in quanto acquisito da Carlo Conforti prima della morte e trasmesso iure successionis ai suoi eredi. Da tanto conseguiva la doglianza di cui al punto n. 2).

2) Nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1, N. 4 c.p.c. per aver deciso il collegio il merito della controversia laddove il merito non poteva essere deciso per difetto di legittimazione attiva–violazione dell'art. 2468 c.c.

Trattandosi di credito di natura societaria, sorto iure proprio in capo al gruppo di coeredi comproprietari della quota sociale, la normativa applicabile era quella di cui all'art. 2468 c.c., per cui soltanto il rappresentante comune dispone del potere di agire in giudizio, con conseguente legittimazione esclusiva del rappresentante comune ad agire nell'interesse comune e ad esercitare i diritti inerenti alla partecipazione.

3) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. n. 12, non essendosi il collegio arbitrale pronunciato sull'eccezione sollevata dalla società nel corso della procedura arbitrale - nullità del lodo per contraddittorietà di motivazione e/o contraddittorietà di disposizioni ex art. 829 c.p.c. n. 11 - nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1, N. 4 c.p.c. per aver deciso il Collegio il merito della controversia laddove il merito non poteva essere deciso per difetto di legittimazione attiva –violazione dell'art. 2468 c.c.


Il lodo, secondo parte impugnante, deve essere annullato per omessa pronuncia sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata nel corso del giudizio per essere stata impugnata la decisione di accantonare l'utile soltanto da alcuni comproprietari e non da rappresentante comune come impone l'art. 2468 c.c.

Il collegio arbitrale ha erroneamente ritenuto il diritto azionato soltanto di natura patrimoniale e non di natura amministrativa proprio perché era stata impugnata la decisione assunta dall'amministratore di accantonare gli utili. Non è dunque possibile, ad avviso della società impugnante, scindere i due profili nell'esercizio del diritto spettante al gruppo.

4) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. n. 12, non essendosi il collegio arbitrale pronunciato su una eccezione sollevata dalla società nel corso della procedura arbitrale .

Nel giudizio arbitrale la difesa della società aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda arbitrale per non aver il gruppo di eredi manifestato nelle forme corrette di cui all'art. 2468 c.c. il dissenso unitario o la volontà del gruppo contraria all'ipotesi di





accantonamento dell'utile come disposta nel bilancio d'esercizio 2018; il collegio arbitrale non si è pronunciato sul punto nonostante avesse affermato la necessità della nomina del rappresentante comune per l'esercizio di diritti sociali non patrimoniali. La proposta dell'amministratore di accantonare gli utili non risulta contrastata dal gruppo di eredi tramite il rappresentante comune, con conseguente inefficacia ed irrilevanza dei dissensi manifestati dai singoli ricorrenti, tanto più ove si consideri che gli altri coeredi hanno espresso parere favorevole.


5) ***Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. n. 12, non essendosi il collegio arbitrale pronunciato sull'eccezione sollevata dalla società nel corso della procedura arbitrale - nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1, N. 4 c.p.c. per aver deciso il merito della controversia laddove il merito non poteva essere deciso.***

Pur volendo ritenere non applicabile l'art. 2468 c.c., la difesa della società ha rilevato che i coeredi, titolari della maggioranza di quote della comunione, avrebbero dovuto, prima di agire in giudizio per far valere il diritto agli utili, adottare una valutazione di gruppo vincolante per tutti, stanti le divergenti posizioni tra maggioranza e minoranza circa la legittimità dell'accantonamento.

Tanto premesso, la società impugnante ha così concluso:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare, per le ragioni in atti specificate, la nullità del lodo pronunciato in data 10 marzo 2020 dal Collegio Arbitrale (Presidente avv. Americo Montera, arbitri avv.ti Bruno Bisogno e Marco De Felice) con cui è stata definita la controversia insorta tra le sig.re Maria Leonardo, Carolina Conforti, Colette Carlotta Conforti e la società Torre Paladina sas; per l'effetto revocare il lodo con ogni conseguenza di legge, disponendo la restituzione alla società delle somme già percepite a titolo di utili, come in premessa documentato, da parte di Maria Leonardo per € 58.497,67, Carolina Conforti per € 23.399,07 e Colette Carlotta Conforti per € 23.399,07; laddove consentito ai sensi del secondo comma dell'art. 830 c.p.c. ,decidere nel merito della domanda arbitrale proposta, rigettando, per i motivi riportati nell'atto di impugnativa e le eccezioni reiterate e non decise, la domanda di pagamento dell'utile richiesto in quanto inammissibile ed infondata, disponendo in favore della società la restituzione delle somme già percepite dalle sig.re Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti nella misura come sopra specificata. Vittoria di spese e compenso del relativo grado di giudizio”.





Con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 26.10.2020 si sono costituiti in giudizio Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti mediante deposito di comparsa nella quale ha contrastato l'impugnativa di controparte evidenziando in particolare quanto segue:

1) il primo motivo di impugnazione è inammissibile in quanto il passo criticato è una mera replica alle deduzioni svolte dalla stessa società nel corso del giudizio arbitrale e, comunque, è irrilevante ai fini della decisione. In ogni caso, la difesa delle convenute ha sottolineato che se è vero che gli utili sono maturati in un esercizio successivo alla morte del de cuius è pur esatto affermare che unicamente in conseguenza della successione la quota si è devoluta ai coeredi in capo ai quali sorgono diritti ed obblighi derivanti dalla titolarità iure successionis della quota dell'accomandante;


2) il secondo motivo di impugnazione è infondato.

A differenza di quanto ritenuto da controparte, la quota dell'accomandante deceduto non è indivisibile, dovendosi considerare che l'art. 2322 c.c. che espressamente prevede la libera trasferibilità mortis causa della partecipazione dell'accomandante, che la tesi della divisibilità trova conforto in alcune disposizioni tra le quali l'art. 2466 comma 2 c.c. e l'art. 2473 comma 4 c.c.; in ogni caso, l'oggetto del giudizio è il diritto al pagamento degli utili risultanti dal rendiconto. A ciò si aggiunga la infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire: ed infatti, l'art. 2468 c.c. regola i rapporti interni tra la società e i comproprietari e risolve il problema pratico della identificazione di volta in volta della volontà dei soci comproprietari; i singoli soci, quindi, detengono la titolarità dei diritti che competono alla proprietà della quota, per cui sorgono tanti diritti di credito individuali quanti sono i soci comproprietari, anche ai sensi dell'art. 2262 c.c.

3) Il terzo motivo di impugnazione è infondato.

La difesa delle convenute ha rilevato l'inammissibilità del motivo in quanto non ricorre alcuna omessa pronuncia poiché vige il principio secondo cui la decisione adottata in contrasto con la singola argomentazione non esaminata ne comporta in rigetto. In ogni caso, la questione è infondata in quanto l'eccezione è risultata assorbita dalla risposta data dagli arbitri al quesito relativo al diritto dei soci accomandanti alla riscossione degli utili. I singoli erano dunque legittimati ad agire ai sensi dell'art. 2262 c.c. Quanto poi alla necessaria pregiudizialità di impugnare la decisione di accantonare gli utili da parte del rappresentante comune prima di richiedere la ripartizione degli stessi, le convenute hanno evidenziato che l'amministratore non ha elaborato alcuna proposta in tal senso, né ha invitato i soci ad esprimersi, assumendo una





decisione unilaterale correlata alla pendenza presso il Tribunale di Salerno della causa di scioglimento della comunione ereditaria del compendio di Conforti Carlo.

L'unilaterale presa di posizione dell'accomandatario non richiedeva una contraria manifestazione di volontà dei soci; il rifiuto di pagamento dell'amministratore non richiedeva altra azione che quella diretta all'accertamento al diritto degli utili. Va poi evidenziato che la maggioranza nella comunione è detenuta da Leonardo Maria e dalle figlie in quanto i diritti di cui sono titolari ammontano a 9/15 e, peraltro, l'approvazione del rendiconto spetta al socio accomandatario, tanto che è vero che Conforti Gianfranco alla richiesta delle parti rispose che non avrebbe convocato una riunione poiché l'approvazione del rendiconto spetta al socio accomandatario.


- 4) Il quarto motivo di impugnazione contiene una ripetizione delle argomentazioni di cui al precedente motivo e, pertanto, viene ritenuto infondato.
- 5) Il quinto motivo relativo alla necessità per i comunisti di adottare una valutazione vincolante per tutti e che per la deliberazione non adottata costituiva un presupposto processuale per la decidibilità nel merito della controversia è infondato. Il diritto soggettivo dei singoli sorge a mente dell'art. 2262 c.c. e non richiede il richiamato presupposto processuale.

Leonardo Maria, Conforti Carolina, Conforti Colette Carlotta hanno poi spiegato **impugnazione incidentale** ritenendo la nullità del lodo per contraddizione tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c.. Gli arbitri, secondo la prospettazione della parte, nel dispositivo hanno compensato le spese difensive e quelle di funzionamento del collegio, mentre in motivazione hanno affermato che le spese seguono la soccombenza.

Hanno quindi concluso chiedendo rigetto dell'impugnazione principale perché inammissibile ed infondata e l'accoglimento di quella incidentale proposta, con condanna della parte impugnante al rimborso alla parte impugnata della somma di euro 7.468,00 corrisposti a titolo di spese per il funzionamento del collegio, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese legali, vinte le spese e gli onorari del grado con attribuzione ai procuratori.

Luigi Conforti e Laura Conforti si sono costituiti in data 9.11.2020 depositando comparsa nella quale hanno condiviso i motivi di doglianza e le argomentazioni proposte da parte impugnante. A tal riguardo hanno anche osservato che il singolo può agire pro quota sulla base dell'automatica divisione nei rapporti esterni ma poi potrebbe essere tenuto a compensare il coerede in sede divisoria, con conseguente antieconomicità per la duplicazione di azioni a tutela di un interesse che può essere più efficacemente tutelato in sede di divisione-





La difesa di Luigi Conforti e Laura Conforti ha quindi ritenuto non condivisibile la legittimazione singola di ciascun erede ad agire per l'adempimento perché in contrasto con i principi che regolano la comunione in generale. La disciplina da applicare è quella di cui agli artt. 1100 e ss c.c. ed il coerede non può domandare il pagamento nei limiti della sua quota poiché il credito comune non è un credito parziario essendo invece necessaria una delibera in tal senso. A tal fine i convenuti hanno richiamato il disposto di cui all'art. 2322 c.c. perché la quota è unica ed indivisibile e cade in comunione tra gli eredi con conseguente necessità della nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali.

Hanno quindi concluso chiedendo di accertare la nullità del lodo e, quindi, di revocare il lodo disponendo la restituzione alle società delle somme già percepite a titolo di utili pari ad euro 58.497,67 da parte di Maria Leonardo, di euro 23.399,07 per Carolina Conforti e di euro 23.399,07 in favore di Colette Carlotta Conforti, con decisione nel merito ove sia consentito, vinte le spese del giudizio.

La Corte di Appello alla prima udienza del 26.11.2020 ha rinviato la causa all'udienza del 6.05.2021 per la precisazione delle conclusioni e, poi, per carico di ruolo all'udienza del 2.12.2021 e, quindi, del 14.04.2022 nella quale ha riservato la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

Il presente giudizio è strutturato come impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non ne costituisce l'oggetto principale bensì soltanto eventuale, da svolgersi, cioè, all'esito del vaglio positivo dei profili di nullità evidenziati dalla parte tra quelli espressamente codificati dal legislatore nell'art. 829 c.p.c.

Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.”*(cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681).

Tanto premesso, la società Torre Paladina ha impugnato la pronuncia del collegio arbitrale articolando i motivi sopra sinteticamente ricostruiti relativi ad ipotesi di *errores in procedendo*.



E', infatti, indispensabile l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità con espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato al fine di superare il preliminare vaglio di ammissibilità dell'azione in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.

Quanto al primo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 829 comma 1 n. 11, va rilevata l'infondatezza della doglianza.

Ed invero, come è noto, nella vigenza della normativa anteriore all'intervento del decreto legislativo n. 40 del 2006, così come nella nuova formulazione del disposto normativo, la sanzione di nullità prevista dall'articolo 829, comma 1, n. 4, del cpc per il lodo contenente disposizioni contraddittorie che corrisponde a quella disciplinata, per la medesima fattispecie, dall'articolo 829, comma 1, n. 11, cpc nella previsione attuale, va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre *“la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17645).

Nel caso di specie, in cui la doglianza è relativa alla contraddittorietà interna al provvedimento impugnato, non si riscontra l'impossibilità assoluta e nemmeno la difficoltà di ricostruire l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione e poiché non è consentito sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri, la censura in sé come proposta è priva di qualsivoglia rilievo.

Venendo ai successivi motivi di doglianza, che possono trattarsi congiuntamente, deve osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda cass. civ., sez. II, sent. n. 9135 del 21.03.2022) nelle società di persone e, quindi, anche nelle società in accomandita semplice, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., e cioè un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel momento in cui si è verificato lo scioglimento.

Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti, quindi, vantavano il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa e ad ottenere il controvalore in denaro della quota di partecipazione de cuius; ciò, evidentemente, imponeva la determinazione del valore della stessa come risultante dal bilancio-rendiconto del 31.12.2018, stante il decesso in data 3.02.2017.




Il diritto alla liquidazione della quota spetta, infatti, a ciascuno dei coeredi nei confronti della società, non rilevando le questioni relative allo scioglimento della comunione ereditaria che riguardano, invece, i coeredi tutti ed i rapporti all'interno della comunione ereditaria.

Giova anche segnalare, avuto riguardo al primo profilo appena evidenziato, che Conforti Carlo era socio accomandante e nelle *“nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione "mortis causa", ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo”* (cfr. Cass.civ. sez. I, 11/10/2006, n.21803; Cass.Sez. L, Sent. n. 24476 del 21/11/2011, Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 15686 del 23/07/2020).

Tanto premesso, non sussistono le violazioni di cui all'art. 829, comma 1, nn. 4,11,12, in relazione all'art. 2468 c.c. ed ai profili sopra indicati.

Il richiamo all'art. 2468 c.c. appare inconferente rispetto al lamentato difetto di legittimazione attiva. Il trasferimento della legittimazione al rappresentante comune di cui all'art. 2468 c.c. deve ritenersi limitato all'esercizio delle azioni e dei diritti concernenti l'amministrazione della cosa comune, non potendo limitarsi l'esercizio dei diritti individuali del singolo partecipante alla quota comune. La ratio legis sottesa alla predetta disposizione normativa consente di circoscrivere l'unitarietà dell'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione societaria comune alla luce delle esigenze dell'organizzazione della società, evitando che i conflitti interni possano ripercuotersi sulle attività assembleari e, comunque, sulle decisioni. Non sarebbe ipotizzabile, infatti, che il contitolare diverso dal rappresentante comune potesse esercitare il diritto di voto in assemblea o di impugnazione delle delibere assunte. In sostanza, la nomina del rappresentante comune è indispensabile per l'esercizio dei diritti correlati alla partecipazione societaria e per rappresentare il gruppo dei soci nei confronti della società. Nella vicenda in esame gli arbitri hanno ritenuto che non ricorra l'ipotesi dell'esercizio dei diritti sociali, venendo in questione un mero diritto di credito nei confronti della società da esercitare anche parziariamente non sussistendo alcun profilo di indivisibilità proprio per la natura della partecipazione e per il riconoscimento del diritto in favore del singolo partecipante per trasmissione mortis causa, a mente degli artt. 2322 c.c. e 2289 c.c.; a voler diversamente opinare, si giungerebbe ad applicare analogicamente l'art. 2468, ultimo comma, c.c., con conseguente compressione dei diritti dei singoli -che esulano dalle norme disciplinatrici della struttura e dell'attività della società-, previsti dalle citate disposizioni normative e non subordinati ad alcun adempimento preliminare.





Non ricorre dunque alcuna ipotesi di contraddittorietà e di nullità evidenziate dall'impugnante. In tal senso non coglie nemmeno nel segno la censura articolata dall'impugnante circa la necessità di dover previamente impugnare la decisione di accantonare gli utili. In effetti, come hanno ritenuto gli arbitri, deve rimarcarsi che non vi è stata deliberazione dell'assemblea ma la sola decisione del socio accomandatario di accantonare l'utile residuo (dopo la distribuzione ai soci accomandatari) in un conto separato in ragione della pendenza della causa di scioglimento. La decisione non è dunque correlata alle necessità della società bensì ad una valutazione prudenziale del socio accomandatario relativa all'azione di scioglimento della comunione ereditaria estranea alla società ma avente rilievo unicamente interno nei rapporti tra i coeredi. Da tanto consegue anche che il diritto azionato dai singoli pro quota si correla non a diritti di natura amministrativa attinenti alla gestione della società ma al solo diritto patrimoniale all'utile.

A fronte di tale decisione unilaterale dell'accomandatario non ricorreva l'ipotesi di dover nominare un rappresentante comune al fine di esprimere la volontà dei partecipanti alla quota ereditata da Conforti Carlo in ordine alla decisione societaria, anche in considerazione del divieto per i soci accomandanti di ingerirsi nella gestione della società (ex art. 2320 c.c.). In assenza di proposta di deliberazione e non venendo in rilievo alcuna ipotesi di compartecipazione dei soci alla scelta dell'accomandatario non appare condivisibile la doglianza della società in ordine alla pregiudiziale opposizione da proporre ed alla nomina del rappresentante a tal fine necessaria, essendo maturato con la morte del Conforti e l'approvazione del rendiconto il diritto ad ottenere la porzione spettante a ciascuno dei coeredi.

Di qui l'azione di accertamento del diritto del singolo ad ottenere quanto spettante dopo l'approvazione del rendiconto e di conseguenziale condanna della società a corrispondere quanto dovuto esercitata dalle ricorrenti dinanzi al collegio arbitrale.


Non si ravvisa in definitiva né la carenza di legittimazione attiva di ricorrenti, né alcuna delle omissioni denunciate dall'impugnante o contraddittorietà della decisione assunta avendo il collegio fatto coerente applicazione dei principi enunciati.

Da tanto consegue il rigetto dell'impugnativa.

Quanto alla impugnazione incidentale proposta da Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti e cioè alla nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. nella parte in cui vi sarebbe contraddizione tra la parte motiva ed il dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale e di quelle di lite relative alle competenze dei difensori, deve osservarsi quanto segue.

E' vero che al termine della motivazione il collegio arbitrale affermava che le spese avrebbero





seguito la soccombenza e che nel dispositivo, invece, la regolamentazione delle spese veniva articolata diversamente, stabilendo al punto n. 3) la compensazione delle competenze e delle spese di lite tra le parti per il giudizio arbitrale e al punto n. 4) la condanna delle attrici, della società convenuta e degli intervenuti, con il vincolo della solidarietà, al pagamento delle competenze del collegio arbitrale, del segretario e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale liquidate con separata ordinanza, ma la doglianza mal si attaglia al profilo denunciato.

Proprio la disciplina dettagliata contenuta nel dispositivo (compensazione delle spese di lite e soccombenza di tutte le parti del processo per le spese di funzionamento del collegio, del segretario e le competenze del collegio stesso), a fronte della parziale indicazione fornita in motivazione (“le spese seguono la soccombenza”, senza altra indicazione), non consente di riscontrare la ritenuta contraddittorietà della pronuncia arbitrale, bensì di ritenere l’inciso contenuto nella motivazione quale mera formula di principio parzialmente derogata nel dispositivo che risulta dettagliato, anche a mente dell’art. 11 dell’atto costitutivo, riportato dall’appellante nella comparsa conclusionale, che consentiva la deroga al principio della soccombenza.

L’impugnazione incidentale è dunque da rigettare non ravvisandosi la contraddittorietà evidenziata.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il rigetto della impugnativa principale, alla quale ha aderito la difesa di Conforti Laura e Conforti Luigi, ed il rigetto di quella incidentale consentono la compensazione per 1/3, mentre la restante parte di 2/3 va posta a carico della parte che ha impugnato il lodo e della parte che ha aderito alla prospettazione difensiva di parte impugnante, attesa la sostanziale soccombenza con il rigetto di tutti i motivi di nullità denunciati, a fronte dell’unica questione relativa alle spese oggetto di impugnazione incidentale, pure disattesa dalla Corte di Appello.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della causa nello scaglione compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00 e considerando valori compresi tra i minimi ed i medi (e cioè tra euro 4.997,00 ed euro 9.991,00), per ciascuna delle fasi esclusa quella istruttoria, per l’importo di euro 7.500,00, quindi compensando per 1/3 pari ad euro 2.500,00 e ponendo la restante somma di euro 5.000,00 a carico delle parti soccombenti.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in ordine alla impugnazione della pronuncia resa dal collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 10 dell’atto costitutivo della società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco



Conforti & C s.a.s ed in ordine alla impugnazione incidentale proposta da Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

-Rigetta l'impugnazione proposta dalla società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco Conforti & C s.a.s. alla quale ha aderito Conforti Luigi e Conforti Laura;

-Rigetta l'impugnazione incidentale proposta da Maria Leonardo, Carolina Conforti e Colette Carlotta Conforti;

-Compensa le spese del presente grado di giudizio per 1/3 e pone i restanti 2/3 a carico della società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco Conforti & C s.a.s. e di Conforti Luigi e Conforti Laura;

-Condanna la società Torre Paladina Società Agricola di Gianfranco Conforti & C s.a.s. e condanna Conforti Luigi e Conforti Laura al versamento per ciascuna parte di euro 5.000,00 in favore di Leonardo Maria, Conforti Carolina e Conforti Colette Carlotta, a titolo di compensi professionali omnicomprensivi, oltre IVA e CNA se dovute come per legge ed al 15% a titolo di spese generali, con attribuzione agli avvocati Roberto Rosapepe e Carlo Annunziata che hanno dichiarato di averle anticipale;

-Dà atto della sussistenza dei presupposti perché le parti che hanno proposto l'impugnazione principale e quella incidentale siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 novembre 2022

Il consigliere rel./est.

Dott.ssa Sabrina Serrelli

Il Presidente

Dott.ssa Maria Assunta Niccoli

